

2

Vita associativa



COMUNICATO

I contratti a tempo determinato

a) Il contratto a tempo determinato **per i non docenti** non può superare la durata di **dodici mesi in forma acausale**, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi introducendo le ragioni della proroga che, pena la trasformazione automatica in contratto a tempo indeterminato devono essere in linea con quanto stabilito dal decreto dignità: esigenze temporanee ed oggettive estranee all'ordinaria della attività ordinaria, ragioni sostitutive, esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

b) Il contratto a tempo determinato **per i docenti abilitati** può essere stipulato per un periodo non superiore a 12 mesi, come prevede la legge, salvo quanto detto al punto precedente;

c) Il contratto a tempo determinato **per i docenti non abilitati può essere reiterato fino a 84 mesi**, come stabilisce il CCNL Agidae Scuola, il quale continua a rimanere in vigore, nonostante la scadenza formale, fino al momento in cui sarà stipulato il nuovo CCNL. Stabilisce il CCNL all'art. 23: *“In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, i gestori delle Scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato fino alla sospensione delle lezioni e delle attività connesse, compresi eventuali esami, a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, senza il titolo di abilitazione. Il contratto a tempo determinato non potrà avere una durata superiore a 36 mesi maggiorata di ulteriori 48 mesi.*

Il Decreto dignità (D.L. 87/2018), convertito con Legge 8/08/2018 n. 96, pur apportando significative modifiche alla normativa previgente (DLGS n. 81/2015), fa **“salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi”**.

Alla luce di quanto sopra, quindi, **per il personale docente non abilitato la disciplina di assunzione resta quella stabilita dal citato art. 23 del Contratto Collettivo Agidae oggi vigente.**

P. Francesco Ciccimarra